



ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E  
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI  
ECONOMIA AGRARIA



**Regolamento  
per il funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale di economia  
agraria.**

**ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

Considerata la necessità di definire, ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto, l'organizzazione interna ed il funzionamento dell'INEA per adeguarli ai fini istituzionali stabiliti con l'articolo 10 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

**DELIBERA**

Il regolamento concernente la disciplina di funzionamento ed organizzazione dell'Istituto nazionale di economia agraria, nel testo che segue.

**Articolo 1  
Definizioni**

1. Ai fini della presente disciplina:

- a) per INEA si intende l'Istituto nazionale di economia agraria;
- b) per Presidente si intende il Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria;
- c) per Consiglio si intende il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di economia agraria;
- d) per Direttore si intende il Direttore generale dell'Istituto nazionale di economia agraria;
- e) per dirigenti si intendono i responsabili degli Uffici dirigenziali di cui all'articolo 8;
- f) per decreto di riordino si intende il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

**Articolo 2  
Principi**

1. L'INEA si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabili dei procedimenti e di disciplina per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.



3. L'INEA si conforma al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di riservatezza.

### **Articolo 3**

#### **Compiti dell'Istituto nazionale di economia agraria**

1. L'INEA svolge i compiti ad essa assegnati dall'articolo 2 dello Statuto.
2. L'INEA opera in base ad un programma triennale di attività, aggiornato annualmente, assicurando, anche attraverso il sistema di monitoraggio continuo, la qualità dei suoi prodotti, la trasparenza complessiva e la funzionalità delle sue attività.

### **Articolo 4**

#### **Organizzazione dell'INEA**

1. Sono organi dell'INEA: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico, il Collegio dei revisori dei conti che esercitano le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni normative anche di natura contabile.
2. L'INEA si articola in uffici, con funzioni di gestione nell'ambito degli atti di programmazione, indirizzo, coordinamento.
3. L'organizzazione interna delle strutture amministrative è stabilita con atto del Direttore, secondo gli indirizzi impartiti dal Presidente in coerenza con le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

### **Articolo 5**

#### **Riunione del Consiglio di amministrazione**

1. Il Presidente convoca il Consiglio indicando il luogo, il giorno e l'ora della riunione ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità e, comunque, con cadenza almeno bimestrale, ovvero quando ne riceva richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri, da quella dei revisori, nonché dal Direttore per gli adempimenti concernenti il procedimento di approvazione del bilancio annuale e degli altri atti aventi rilievo nella gestione e rendicontazione contabile.
2. Salvo casi di urgenza, la convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con invio dell'ordine del giorno e della relativa documentazione, dandone avviso anche ai revisori.
3. E' consentita la comunicazione con mezzi informatici.



## **Articolo 6**

### **Riunione del Consiglio scientifico**

1. Il Presidente convoca il Consiglio scientifico indicando il luogo, il giorno e l'ora della riunione ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, ovvero ne riceva richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri.
2. Salvo i casi di urgenza, la convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione.
3. Il Presidente, ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità e, comunque, almeno due volte l'anno, convoca presso il Consiglio scientifico il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 16, comma 7 ed i responsabili dell'Ufficio e dei servizi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c).
4. E' consentita la comunicazione con mezzi informatici.

## **Articolo 7**

### **Il Direttore Generale**

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale e amministrativa dell'INEA, dirige l'attività degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al successivo art. 8, comma 3, lettere b) e c). Esercita su tali uffici il controllo di gestione, per la propria competenza.
2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio e dal Presidente. A tal fine egli sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, perseguendo l'efficacia e l'efficienza e garantendo l'unitarietà e il coordinamento dell'azione amministrativa.
3. In particolare, il Direttore, nei limiti degli indirizzi impartiti:
  - a) assicura ogni intervento di carattere organizzativo e gestionale – ivi compresa l'assegnazione delle risorse umane alle singole aree – necessario a superare ostacoli alla funzionalità ed all'efficienza dell'Ente medesimo;
  - b) attiva strumenti di analisi tramite indicatori desunti dall'attività di programmazione che permettano di osservare e controllare adeguatamente gli stati di avanzamento delle attività, nonché gli eventuali scostamenti;
  - c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività al fine della snellezza e dell'efficienza dei processi di lavoro e l'uniformità dei procedimenti;
  - d) segue l'evoluzione del contesto istituzionale di riferimento al fine di assicurare il costante sviluppo dei servizi, innovando l'attività e, comunque, assicurando le condizioni per il funzionamento dell'ente;
  - e) provvede, sentiti i dirigenti, all'organizzazione dell'ente secondo criteri di flessibilità ed economicità;
  - f) esercita con proprio atto, in caso di accertata e prolungata inerzia, e previa contestazione, il potere sostitutivo su specifiche materie nei riguardi dei dirigenti;
  - g) elabora le linee generali della gestione del personale dell'ente anche per la parte che riguarda il trattamento economico accessorio;
  - h) cura e gestisce i rapporti sindacali;
  - i) sottoscrive i contratti individuali di lavoro;
  - j) formula direttive per la determinazione degli orari di servizio, di lavoro, di apertura al pubblico;



- k) promuove le liti e resiste alle stesse, con facoltà di conciliazione e transazione, secondo i poteri, di volta in volta, attribuiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione;
- l) svolge ogni altra attività necessaria per coadiuvare il processo decisionale degli organi di governo dell'ente e la trasparenza dell'azione amministrativa, partecipando alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive, senza diritto di voto.

## **Articolo 8** **Uffici dirigenziali**

1. L'attività dell'Istituto si svolge all'interno di tre aree di livello dirigenziale non generale ciascuna delle quali costituisce un ufficio che è autonomo centro di responsabilità.
2. I dirigenti dei suddetti uffici gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate e sono responsabili degli obiettivi loro attribuiti, nel rispetto degli atti di bilancio e di indirizzo.
3. Gli Uffici dirigenziali sono articolati come segue:
  - a) Ufficio di diretta collaborazione del Presidente e del Consiglio;
  - b) Ufficio amministrativo con competenze in materia di servizi generali e del personale, ripartito in quattro servizi:
    - b1) delle risorse umane e personale che cura l'acquisizione delle risorse umane, svolge funzioni generali connesse all'amministrazione del personale, alle relazioni sindacali, alla formazione e sviluppo del personale dell'INEA, all'organizzazione del lavoro;
    - b2) di contabilità e bilancio che esercita le funzioni e i compiti inerenti l'acquisizione delle risorse finanziarie, la gestione delle uscite e della contabilità, la predisposizione del bilancio e dei conti consuntivi nel rispetto delle norme del presente decreto;
    - b3) degli atti contrattuali che provvede all'acquisizione delle risorse strumentali e dei servizi, curando tutti gli adempimenti;
    - b4) dei provvedimenti ed affari generali<sup>1</sup>.
  - c) Ufficio dei servizi tecnici e della ricerca il quale svolge funzioni di supporto generale alle aree omogenee di attività tecnico scientifica dell'INEA ed è ripartito nei servizi:
    - c1) delle rilevazioni contabili e ricerche (analisi) microeconomiche;<sup>2</sup>
    - c2) delle ricerche macroeconomiche e congiunturali;
    - c3) delle ricerche strutturali, territoriali e servizi di sviluppo agricolo;<sup>3</sup>
    - c4) delle ricerche su ambiente ad uso delle risorse naturali in agricoltura<sup>4</sup>;
    - c5) di biblioteca, editoria e rete telematica.<sup>5</sup>
4. Il Consiglio, con propria deliberazione, su proposta del Direttore, può disporre una diversa articolazione dei servizi all'interno degli uffici.

<sup>1</sup> La lettera b4) è stata così sostituita dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 117 del 21/12/06. Il precedente testo recitava: "delle strutture periferiche con fini di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici".

<sup>2</sup> La lettera c1) è stata così modificata dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 117 del 21/12/06. Il precedente testo recitava: "delle rilevazioni contabili ed analisi microeconomiche".

<sup>3</sup> La lettera c3) è stata così modificata dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 117 del 21/12/06. Il precedente testo recitava: "delle ricerche strutturali e territoriali".

<sup>4</sup> La lettera c4) è stata così modificata dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 117 del 21/12/06. Il precedente testo recitava: "c4) sviluppo, biblioteca, informatizzazione, editoria e divulgazione".

<sup>5</sup> La lettera c5) è stata così aggiunta dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 117 del 21/12/06.



## **Articolo 9** **Ufficio di diretta collaborazione del Presidente e del Consiglio**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dello Statuto, è istituito un ufficio di diretta collaborazione per l'esercizio delle funzioni e competenze del Presidente e del Consiglio.
2. All'Ufficio è addetto un numero massimo di sette persone, delle quali non più di tre, compreso il dirigente, possono essere scelte anche tra esterni all'amministrazione.
3. L'Ufficio dispone di una dotazione finanziaria determinata annualmente con il bilancio di previsione, ai fini del suo funzionamento.
4. Nell'ambito dell'ufficio opera uno specifico servizio per le relazioni esterne che assolve altresì alle funzioni previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, e svolge attività redazionali anche attraverso i supporti telematici autonomi dell'INEA.
5. Per specifiche problematiche concernenti i compiti istituzionali dell'INEA, il Presidente può avvalersi di consulenti, dotati di professionalità assente tra il personale dell'Istituto, nel numero massimo di cinque. Entro tale limite il Consiglio determina, annualmente il numero degli incarichi da conferire.
6. Il Direttore, su indicazione del Presidente, provvede all'assegnazione del dirigente e del personale occorrente e stipula i contratti di collaborazione e consulenza con gli esterni.

## **Articolo 10** **Controllo di gestione e sistema informatico**

1. L'INEA si dota di un proprio servizio di controllo di gestione e di un autonomo sistema informativo-informatico inteso a supportare le attività istituzionali.
2. Le attività di controllo di gestione sono di competenza dell'ufficio del Direttore che verifica, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, l'efficienza e l'economicità della gestione delle risorse assegnate ai singoli uffici di livello dirigenziale.

## **Articolo 11** **Responsabili di progetto**

1. L'INEA affida la responsabilità dei progetti di ricerca a responsabili di progetto individuati nell'ambito dell'Istituto, in funzione delle competenze e dell'iniziativa nell'acquisizione e nella predisposizione del progetto.



2. L'attività di ricerca è informata a criteri di efficienza, efficacia, semplificazione delle competenze tecnico scientifiche, partecipazione a progetti comuni. Per tali finalità i responsabili operano in rete tra loro e con l'ufficio dei servizi tecnici e della ricerca, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c).

## **Articolo 12** **Incarichi di collaborazione e professionali**

1. Per la realizzazione di singoli progetti di ricerca, in coerenza con il programma annuale, l'INEA può stipulare, per periodi di tempo limitato:
  - contratti di collaborazione, di consulenza, di prestazione professionale;
  - contratti di lavoro a tempo determinato o assimilati.
2. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalità richiesta.
3. Il Consiglio di amministrazione determina, con proprio provvedimento, il contingente numerico e i compensi massimi erogabili per le collaborazioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse finanziarie relative ai progetti di ricerca.

## **Articolo 13** **Valutazione del personale**

1. L'INEA adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, la mobilità e gli interventi formativi.
2. Sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

## **Articolo 14** **Valutazione delle attività di ricerca**

1. Le attività scientifiche ed i risultati conseguiti dalle strutture di ricerca dell'Istituto sono, periodicamente, sottoposte a valutazione, anche al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi definiti nel piano triennale di attività, da parte di un Comitato di valutazione, costituito da tre membri esterni all'istituto, scelti tra personalità di provata esperienza nelle discipline di interesse dell'INEA.
2. I membri del Comitato di valutazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previo parere del Consiglio scientifico. I componenti del Comitato di valutazione, cessano dall'incarico, al momento in cui decadono gli organi che li hanno nominati e possono essere confermati una sola volta.



## **Articolo 15**

### **Incarichi dirigenziali e dotazione organica**

1. In sede di prima attuazione, ai dirigenti dell'INEA sono stipulati nuovi contratti individuali per l'attribuzione dei relativi incarichi dirigenziali emergenti dalla riorganizzazione dell'INEA stesso.
2. La dotazione organica dell'INEA è fissata in coerenza con le attività programmate. La dotazione è quella determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che si allega.


## **Articolo 16**

### **Sedi regionali**

1. I compiti e la struttura delle sedi regionali dell'INEA sono definiti dall'articolo 12 dello Statuto.
2. In ciascuna Sede regionale un dipendente dell'INEA, nominato dal Direttore, su proposta del Presidente, è incaricato della complessiva gestione delle attività della sede regionale e per quanto riguarda le funzioni amministrativo-contabili dipende dagli uffici amministrativi della sede centrale dell'INEA. Il suddetto dipendente incaricato gode di una indennità di funzione secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di impiego pubblico e dal CCNL.
3. All'interno di ogni Sede regionale, opera un "Osservatorio INEA", che ha come referente scientifico un docente universitario di ruolo, o una personalità di comprovata esperienza e professionalità nelle discipline oggetto delle attività di ricerca dell'Istituto, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, previo parere del Consiglio scientifico. L'incarico di referente scientifico dell'Osservatorio è a titolo gratuito, fatta salva la possibilità per lo stesso referente di ricevere incarichi retribuiti nell'ambito dei progetti di ricerca cui lo stesso Osservatorio partecipa.
4. Gli "Osservatori INEA", attraverso la corrispondente Sede regionale, hanno facoltà di elaborare propri progetti di ricerca e di partecipare a programmi promossi dalle Regioni o da altri soggetti pubblici o privati; tali attività sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione previo parere del Consiglio scientifico. Allo scopo di accrescere il grado di finalizzazione delle attività degli Osservatori alle effettive esigenze territoriali, l'Osservatorio è costituito dal Responsabile della Sede, da un rappresentante della Regione e di un professore universitario di materie economico-agrarie, che svolge il ruolo di referente scientifico dell'Osservatorio stesso.<sup>6</sup>
- 4 bis. Agli Osservatori INEA è affidato il compito di elaborare un rapporto annuale sulla situazione dell'agricoltura della Regione di competenza, nonché di fornire supporto scientifico alle attività di ricerca, su richiesta del Responsabile della Sede stessa.<sup>7</sup>
5. Le sedi regionali INEA sono poste in rete tra loro e con la sede centrale, al fine di favorire la partecipazione a progetti comuni e di evitare sovrapposizioni e duplicazioni delle attività tecniche e scientifiche.


<sup>6</sup> L'ultimo periodo del comma 4 è stato così modificato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17/07/08. Il testo precedente recitava: "Allo scopo di accrescere il grado di finalizzazione delle attività di ricerca degli Osservatori alle effettive esigenze territoriali, presso ciascuno Osservatorio, l'Istituto costituisce un Comitato territoriale composto dal referente scientifico, che lo presiede, da un ricercatore INEA e da un rappresentante della regione".

<sup>7</sup> Comma così aggiunto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17/07/08.



6. Le sedi regionali dell'INEA operano sulla base di un programma triennale contenente le principali attività scientifiche da sviluppare secondo le esigenze locali, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle Regioni.

7. Al fine di facilitare e rendere più efficace il coordinamento delle attività delle sedi regionali è istituito un "Comitato di coordinamento" costituito da tre membri eletti tra il personale delle sedi regionali, secondo modalità determinate dal Consiglio di amministrazione.





ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

Deliberazione Consiglio Amministrazione n. **83** del **20 APR. 2005**

**OGGETTO:** Punto 3.2 all'ordine del giorno.

Rideterminazione dotazione organica INEA in applicazione del comma 93 Legge 311/04 (finanziaria 2005).

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

riunitosi il giorno 20/04/2005 alle ore 11,30 in Roma, presso la sede dell'Istituto - Via Barberini n. 36, sotto la presidenza del Prof. Simone Vieri, presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

**VISTO** il R.D. 10 maggio 1928 n. 1418 e successive modificazioni;

**VISTO** il DL.vo 29/10/1999 n. 454 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il DPCM in data 11 dicembre 2002 registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 2003;

**VISTO** il Decreto MiPAF n. 724 del 10 giugno 2003;

**Sono presenti:** il prof. Simone Vieri (Presidente); il dr. Matteo Antonicelli; il dr. Domenico Barrile; il dr. Girolamo Valenza; il prof. Vasco Boatto; il Collegio dei revisori dei conti: dr. Gregorio Marugj; il dr. Giacomo Vizzani ed il rag. Bruno Cremonini; il Direttore Generale dr. Mario Marotta;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 318 del 18/03/03 con la quale è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica dell'INEA ai sensi dell'art. 34 della Legge 27/12/02 n. 289;

**VISTE** le disposizioni recate dalla normativa citata in oggetto in ordine alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato che prevedono una riduzione delle dotazioni organiche non inferiore al 5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione;

**VISTA** la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 177-15/CD dell'11/04/05 che dispone, in attuazione della richiamata Legge 311/04, le modalità di calcolo della prevista riduzione;

**PRESO ATTO** che tali modalità prevedono di individuare preliminarmente la spesa riferita alla dotazione organica del personale comprensiva anche dei dirigenti e suddivisa in aree e posizioni economiche e di considerare i costi che derivano dalla retribuzione complessiva iniziale comprensiva degli oneri riflessi riferita alle singole posizioni, da moltiplicare per il relativo numero previsto nella dotazione organica di riferimento la cui sommatoria determinerà il quantitativo economico su cui operare la predetta percentuale minima del 5%;

**PRESO ATTO** che, sulla base delle precedenti indicazioni, per l'INEA, il calcolo produce un costo di euro 4.622.774,45 il cui 5% è pari ad euro 231.138,72;

**INFORMATA** la RSU dell'Istituto e le OO.SS. rappresentative del comparto;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 20/4/05 che ha approvato la rimodulazione del Bilancio di previsione dell'ente per l'esercizio 2005, ai sensi del comma 122 art. 1 della Legge 311/04 (finanziaria 2005);

RITENUTO opportuno provvedere al recepimento delle disposizioni recate dalle norme sopra richiamate;

### DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione della Legge 311 del 31/12/04 comma 93 (finanziaria 2005):

- di determinare in € 231.138,72 l'entità della somma corrispondente alla riduzione del 5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti attualmente in organico presso l'INEA il cui costo è stato individuato in € 4.622.774,45;

- di rimodulare, sulla base della nuova spesa massima derivante dal predetto calcolo, pari ad € 4.391.635,73, la dotazione organica dell'Istituto, che presenta un costo complessivo inferiore al predetto limite, come riportato nella tabella che forma parte integrante della presente deliberazione;

- di rideterminare, pertanto, la dotazione organica dell'Istituto così come indicato nella tabella che segue:

Livelli	Qualifica	Dotazione organica
	Dirigente	2
I	Dirigente di ricerca	1
II	Primo ricercatore	12
III	Ricercatore	17
I	Dirigente tecnologo	1
II	Primo tecnologo	8
III	Tecnologo	12
III	Tecnologo – Area amministrativa	3
IV	CTER	8
V	CTER	14
VI	CTER	12
VI	Operatore tecnico	1
VII	Operatore tecnico	1
VIII	Operatore tecnico	4
VIII	Ausiliario tecnico	0
IX	Ausiliario tecnico	1
IV	Funzionario di amministrazione	0
V	Funzionario di amministrazione	0
V	Collaboratore di amministrazione	3
VI	Collaboratore di amministrazione	5
VII	Collaboratore di amministrazione	12
VII	Operatore di amministrazione	1

VIII	Operatore di amministrazione	0
IX	Operatore di amministrazione	2
IX	Ausiliario di amministrazione	0
<b>TOTALI</b>		<b>120</b>

La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione dei ministeri competenti secondo quanto previsto dall'art. 29 Legge 70/75. Inoltre sarà trasmessa, per quanto di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica.

**IL PRESIDENTE**

*F.to S. Vieri*